

Classificazione

Istituti di prevenzione e pena – Art. 3 CEDU – Art. 35-*bis* Ord. pen. – Art. 35-*ter* Ord. pen. – **Divieto di trattamenti inumani o degradanti** relativi alla carcerazione di un condannato – Giurisprudenza sovranazionale consolidatasi a seguito delle decisioni pronunciate dalla Corte EDU dei casi “Torreggiani c. Italia” e “Murstic c. Croazia” – Spazio individuale minimo del detenuto inferiore a tre metri quadrati – Spazio individuale minimo del detenuto compreso tra tre e quattro metri quadrati – Modalità di detenzione congiunta di più soggetti – **Condizioni di vivibilità** della struttura penitenziaria nella quale sono allocati i detenuti – **Eventuali fattori compensativi** idonei ad attenuare le conseguenze di condizioni detentive inadeguate sotto il profilo dello spazio individuale – Verifica concreta sulla ricorrenza di **fattori compensativi** idonei ad attenuare le conseguenze di condizioni detentive inadeguate sotto il profilo dello spazio individuale – Contemperamento dei fattori, positivi e negativi, funzionali a formulare un giudizio di compatibilità delle condizioni detentive ex art. 3 CEDU – **Natura multifattoriale** dell’accertamento sulle condizioni detentive compiuto dal magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi convenzionali

CEDU, art. 3.

Riferimenti normativi interni

Cost., artt. 27, comma terzo, 32; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 1, 6, 35, 35-*bis*, 35-*ter*.

Riferimenti giurisprudenziali

Sentenze della Corte EDU

Corte EDU, 20/10/2020, Badulescu c. Portogallo; Corte EDU, Grande Camera, 12/03/2015, Murstic c. Croazia; Corte EDU, 16/09/2014, Stella c. Italia; Corte EDU, 22/07/2014, Bulatovic c. Montenegro; Corte EDU, 05/06/2014, Tereshchenko; Corte EDU, 12/12/2013, Kanakis c. Grecia; Corte EDU, 08/01/2013, Torreggiani c. Italia; Corte EDU, 16/07/2019, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 28/02/2008, Scadi c. Italia; Corte EDU, 15/7/2002, Kalachnikov c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 26/10/2000, Kudla c. Polan; Corte EDU, 21/02/1975, Golder c. Regno Unito.

Sentenze della Corte di cassazione

Sez. 1, n. 30030 dell'11/09/2020, Adinolfi, Rv. 279793-01; Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, Commisso; Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220-01; Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Mocanu, Rv. 275407-01; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, Marsano, Rv. 274874-01; Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355-01; Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577-01; Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514-01; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268831-01; Sez. 1, n. 52992 del 09/09/2016, Gallo, Rv. 268655-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2014, Morello, Rv. 269514-01; Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924-01.

Pronuncia segnalata

Sez, U, n. 6551 del 21/09/2020, Commisso.

Abstract

La decisione in esame è stata pronunciata dalle Sezioni Unite penali nel procedimento scaturito dal ricorso per cassazione proposto dal Ministro della Giustizia avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila il 02/04/2019, la cui risoluzione postulava la disamina di una pluralità di questioni interpretative riguardanti le modalità di determinazione dello spazio minimo individuale di cui deve usufruire il detenuto nelle ipotesi di allocazione di più soggetti all'interno di una stessa cella, su cui si segnalava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

Le Sezioni unite penali, dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza sovranazionale consolidatasi a seguito delle decisioni dei noti casi "Torreggiani c. Italia" (Corte EDU, 08/01/2013, Torreggiani c. Italia) e "Murstic c. Croazia" (Corte EDU, Grande Camera, 12/03/2015, Murstic c. Croazia), hanno affermato che, nella valutazione dello spazio minimo individuale di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dei soggetti ristretti, indispensabile per assicurare un trattamento penitenziario rispettoso dei parametri stabiliti dalla previsione dell'art. 3 CEDU, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220-01; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, Marsano, Rv. 274874-01; Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01).

Ne discende che, nella determinazione dello spazio minimo individuale di almeno tre metri quadri, che devono essere assicurati al detenuto alla luce della citata

giurisprudenza sovranazionale, allo scopo di garantirgli un trattamento penitenziario rispettoso dei canoni di umanità della pena, occorre fare riferimento al complesso dei fattori, positivi e negativi, che connotavano l'offerta trattamentale censurata dal detenuto con il rimedio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., tenendo conto della necessità di tutelare, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria rispettosa dei parametri affermati dall'art. 3 CEDU.

Ne deriva ulteriormente che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti, rilevanti ex art. 3 CEDU, laddove censurato con il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., costituisce la conseguenza di una valutazione multifattoriale dell'offerta trattamentale proposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con riferimento al singolo detenuto reclamante, con la conseguenza che, nel caso di restrizione del condannato in una cella collettiva in cui lo spazio è superiore a tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati, occorre tenere conto di tutti i fattori idonei a qualificare le condizioni di detenzione e funzionali a esprimere un giudizio positivo o negativo sul trattamento carcerario patito.

La vicenda processuale

La decisione in esame veniva pronunciata nel procedimento scaturito dal ricorso per cassazione proposto dal Ministro della Giustizia avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila il 02/04/2019. Con tale ordinanza, in particolare, veniva respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria contro il provvedimento pronunciato dal Magistrato di sorveglianza dell'Aquila il 26/09/2018, con cui era stata parzialmente accolta l'istanza presentata nell'interesse del detenuto Cosimo Commisso ex art. 35-ter Ord. pen., relativamente alla detenzione patita presso le Case Circondariali di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli Poggioreale e Larino, per un periodo di 4.571 giorni.

In questo contesto, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si doleva del fatto che l'evoluzione giurisprudenziale interna, relativamente alle modalità di determinazione dello spazio minimo individuale del detenuto, non risultava conforme alla previsione dell'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione consolidatasi a seguito delle decisioni dei citati casi "Torreggiani c. Italia" e "Murstic c. Croazia".

Tali doglianze riguardavano due profili differenti.

Il primo profilo censorio era costituito dal criterio di calcolo dello spazio minimo individuale disponibile per il detenuto ristretto all'interno di una cella in cui era allocata una pluralità di detenuti.

Il secondo profilo censorio riguardava la rilevanza, ai fini del computo dello spazio minimo individuale, degli arredi fissi e di quelli non facilmente rimuovibili, nel cui contesto assumeva un rilievo centrale la valutazione dello spazio occupato dai "letti a castello".

In questi casi, infatti, si trattava di arredi non detraibili nel calcolo dello spazio minimo individuale, che, nel caso di specie, includendo gli arredi, era pari a tre metri quadrati per ciascuno degli occupanti la cella collettiva, in conformità della giurisprudenza della Corte EDU consolidata.

Occorreva, pertanto, includere nello spazio disponibile anche l'area impegnata dai letti e dagli arredi fissi e tenere conto di eventuali criteri compensativi, come indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo alle condizioni generali del singolo trattamento penitenziario.

In questo contesto, secondo la parte ricorrente, da un lato, lo spazio fruibile da parte di Comisso non risultava inferiore a tre metri quadrati, dall'altro, le condizioni detentive patite, globalmente valutate, erano ampiamente conformi al disposto dell'art. 3 CEDU, così come costantemente interpretato, non giustificando l'accoglimento, sia pure parziale, del rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen.

Pertanto, allo scopo di risolvere tali questioni, relative allo spazio minimo individuale del detenuto, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale riteneva indispensabile l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite penali, ponendo il seguente quesito: «Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo».

La decisione delle Sezioni unite penali

Occorre premettere che il ricorso proposto dal Ministro della Giustizia avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila il 02/04/2019 veniva rigettato, sulla base di una ricostruzione dei parametri attraverso cui doveva essere determinato lo spazio minimo individuale del detenuto, nelle ipotesi di allocazione congiunta, nel rispetto della previsione dell'art. 3 CEDU

Le Sezioni unite penali hanno delimitato rigorosamente gli ambiti dell'intervento chiarificatore invocato dalla Prima Sezione penale con l'ordinanza di rimessione del 21/09/2020, precisando che, laddove lo spazio individuale di una cella collettiva è

superiore a quattro metri quadrati, l'eventuale sovraffollamento dell'unità allocativa non rileva ai fini del rimedio riparatorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen.

Delimitati i confini dell'intervento decisorio in esame, occorre anzitutto evidenziare che la questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione riguarda, in buona sostanza, **i rapporti tra il sovraffollamento carcerario nelle ipotesi di allocazione congiunta e gli altri fattori**, positivi e negativi, che incidono sulla condizione di detenzione del soggetto ristretto, che possono rilevare sia in senso favorevole sia in senso sfavorevole rispetto alla valutazione della conformità del trattamento penitenziario ai parametri di cui all'art. 3 CEDU.

In questo contesto, le Sezioni unite penali hanno evidenziato che la **nozione di fattori compensativi** concerne gli elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all'interno della cella collettiva, pur precisando che anche i fattori di natura negativa possono interagire con il sovraffollamento ai fini della valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU e dell'accoglimento del rimedio riparatorio. Tali precisazioni si impongono alla luce della decisione della Corte EDU nel caso "Murštic c. Croazia", nella quale si è affermato che l'attribuzione di uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati non comporta, in quanto tale, la violazione dell'art. 3 CEDU, ma fa soltanto sorgere un'elevata presunzione di violazione.

In questa cornice, la reiezione dell'impugnazione proposta dal Ministro della Giustizia, da parte delle Sezioni Unite si è fondato sull'assunto che «il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti è frutto di una **valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale** da parte dell'Amministrazione penitenziaria in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati [...]».

Occorre, pertanto, effettuare una **valutazione complessiva delle condizioni di detenzione** di volta in volta esaminate, tenendo conto di tutti i parametri che connotano il trattamento penitenziario patito dal detenuto reclamante, che devono essere vagliati attraverso un accertamento di natura multifattoriale.

Si tratta, allora, di valutare globalmente le condizioni di detenzione del soggetto ristretto, tenendo conto della ricorrenza di eventuali fattori negativi, idonei a escludere la rilevanza di **concomitanti fattori compensativi**, che le Sezioni Unite, alla luce dei parametri di cui all'art. 3 CEDU, identificano sintomaticamente «nella mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, nella cattiva aereazione, in una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, nell'assenza di riservatezza nelle toilette, nelle cattive condizioni sanitarie e igieniche [...]».

Ne discende che, nella prospettiva della violazione dell'art. 3 CEDU, non è richiesta la **contestuale presenza di tutti i fattori negativi**, atteso che nell'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. il detenuto deve porre a fondamento della domanda riparatoria, oltre alla detenzione in celle collettive con uno spazio individuale inidoneo, anche l'eventuale sussistenza di fattori negativi.

Per converso, l'Amministrazione penitenziaria può opporre la sussistenza di fattori compensativi – di natura positiva – idonei a contrastare la domanda presentata dal detenuto, dovendosi ribadire che il magistrato di sorveglianza deve effettuare una valutazione globale delle condizioni di detenzione dell'istante, operando un **bilanciamento complessivo dei fattori, positivi e negativi**, che connotano il trattamento penitenziario concretamente patito.

In altri termini, **la valutazione dei profili dell'offerta trattamentale** sottoposti a censura deve formare oggetto di una specifica motivazione, incentrata sul vaglio delle concrete opportunità di cui abbia usufruito il detenuto, non potendo essere fondata su parametri generali, astratti o potenziali, riconducibili all'istituto penitenziario.

Sulla scorta di tale ricostruzione del quadro normativo nel quale si inserivano le censure prospettate dalla parte ricorrente, è stato affermato il seguente **principio di diritto**: *«I fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.»*.

Considerazioni finali

Con la pronuncia in esame le Sezioni unite penali sono intervenute sul tema del **trattamento penitenziario inumano o degradante**, disciplinato dall'art. 3 CEDU, che, in termini generali, deve essere inquadrato alla luce della giurisprudenza sovranazionale consolidatasi a seguito delle decisioni dei noti casi "Torreggiani c. Italia" e "Murstic c. Croazia", sui quali la pronuncia in esame si è soffermata, nel più ampio contesto ermeneutico dei parametri che consentono di ritenere il trattamento penitenziario patito rispettoso dei canoni di umanità (Corte

EDU, 20/10/2020, Badulescu c. Portogallo; Corte EDU, 16/07/2019, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 28/02/2008, Scadi c. Italia; Corte EDU, 15/7/2002, Kalachnikov c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 26/10/2000, Kudla c. Polan; Corte EDU, 21/02/1975, Golder c. Regno Unito).

Occorre precisare che tali questioni ermeneutiche, nel nostro ordinamento giuridico, sono state eminentemente affrontate in relazione all'applicazione del **rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen.**, su cui la giurisprudenza di legittimità si è confrontata a partire dalla decisione dell'*affaire* "Torreggiani c. Italia", in alcuni interventi chiarificatori che costituiscono la piattaforma ermeneutica su cui inserisce la pronuncia commentata (Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220-01; Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514-01; Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924-01).

Le Sezioni Unite, dunque, si sono mosse in un solco interpretativo consolidato, secondo cui, nelle ipotesi in cui lo spazio individuale della cella è inferiore alla misura di **3 metri quadri** – che la Corte EDU non ritiene *ex se* sufficiente a garantire adeguati livelli di vivibilità carceraria –, ci si trova di fronte a un'elevata presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, che può essere superata solo attraverso l'accertamento di **adeguati fattori compensativi**, che devono essere valutati attraverso una verifica concreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristretto all'interno dell'istituto penitenziario, su cui si devono incentrare le doglianze proposte ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio della decisione in esame, in cui si afferma: «Il Collegio è consapevole che il principio di umanità della pena [...] che impone il divieto di trattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale, ha un'intrinseca componente di inumanità [...]. Tuttavia, la rilettura di un principio che si pone l'obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della persona nell'espiazione della pena, restituisce al principio stesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso» (Sez. U, n. 65551 del 21/09/2020, Commisso).

Si è ribadito, in questo modo, che le decisioni sovranazionali intervenute nei citati casi "Torreggiani c. Italia" e "Murstic c. Croazia", nel cui solco si sono mosse le Sezioni Unite penali, rappresentano il punto di riferimento convenzionale indispensabile per inquadrare le ipotesi di trattamenti penitenziari degradanti, atteso che, prima di esse, la Corte EDU non aveva fornito indicazioni univoche per

definire le violazioni dell'art. 3 CEDU, con specifico riferimento allo **spazio minimo individuale** di cui i detenuti potevano usufruire durante la loro carcerazione.

A questi parametri ermeneutici, dunque, la giurisprudenza nazionale, ulteriormente ribadita con l'intervento delle Sezioni Unite in esame, si è conformata, elaborando criteri articolati e correlando tali indici alle condizioni complessive di vivibilità della struttura penitenziaria di volta in volta esaminata, allo scopo di verificare la possibilità di applicare **fattori compensativi** che consentono di ritenere il trattamento penitenziario rispettoso della previsione dell'art. 3 CEDU.